



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 352**

**della Giunta comunale**

Oggetto: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 - BIS DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/4 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" PER L'ESERCIZIO 2024.

---

Il giorno 09.12.2024 ad ore 08.55 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco           **Ianeselli Franco**  
          assessore           **Baggia Monica**  
          e assessori         **Casonato Giulia**  
                                  **Facchin Ezio**  
                                  **Gilmozzi Italo**  
                                  **Panetta Salvatore**  
                                  **Pedrotti Alberto**

Assenti: vicesindaca       **Bozzarelli Elisabetta**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/381 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- l'art. 11 - *bis* del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, prevede che gli Enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato di cui all'Allegato 4/4 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato";
- ai sensi dello stesso articolo, il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- ai sensi dell'art. 49 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, vengono individuati gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento;
- il Decreto ministeriale 11 agosto 2017 ha modificato il principio contabile allegato 4/4 esplicitando le definizioni dei soggetti rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, e rideterminando i parametri per la definizione dell'irrelevanza;

atteso che il principio contabile applicato 4/4 prevede, in particolare, tra le operazioni preliminari al consolidamento dei bilanci, l'individuazione degli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato, mediante la formazione di due elenchi da aggiornare annualmente:

- a) uno concernente gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione delle definizioni fornite dal principio medesimo e con l'evidenza di quelli che a loro volta sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di Imprese;
- b) uno concernente gli Enti, le Aziende e le Società del Gruppo Amministrazione Pubblica che saranno compresi nel perimetro di consolidamento;

con deliberazione di Giunta comunale 18.12.2017 n. 250 sono stati individuati per la prima volta, i soggetti compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017; tali elenchi sono stati aggiornati negli anni successivi (cfr. deliberazioni di Giunta comunale 24.09.2018 n. 184, 04.03.2019 n. 36, 23.09.2019 n. 177, 14.12.2020 n. 298, 20.12.2021 n. 331, 19.12.2022 n. 359 e 18.12.2023 n. 388) ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio comunale del bilancio consolidato degli anni di riferimento;

rilevato che diviene oggi necessario procedere ad un nuovo aggiornamento dei suddetti elenchi;

precisato che, a mente del paragrafo 2 del principio contabile applicato 4/4, la definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale" anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e ad una nozione di partecipazione;

considerato altresì che, ai sensi dell'art. 11 - *bis*, comma 3 del D.Lgs. 118/2011, ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi Ente strumentale, Azienda, Società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del Gruppo, con l'esclusione degli Enti cui si applica il titolo II del Decreto;

dato atto che, nello specifico, a mente del paragrafo 2 del principio contabile allegato 4/4, costituiscono componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. gli Organismi strumentali dell'Amministrazione Pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale "per Organismi strumentali

- delle regioni e degli Enti locali, si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica”;
2. gli Enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 - ter, comma 1 del predetto Decreto, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle Aziende nei cui confronti la capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'azienda;
    - b) ha il potere assegnato da legge, Statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'Azienda;
    - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda;
    - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
    - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o Aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'Ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli Enti e le Aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione;
  3. gli Enti strumentali partecipati dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 11 - ter, comma 2 del predetto Decreto, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle Aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.;
  4. le Società controllate dall'Amministrazione Pubblica capogruppo, ovvero le Società nei cui confronti l'Ente locale capogruppo:
    - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
    - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con Società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la Società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato;
  5. le Società partecipate dell'Amministrazione Pubblica capogruppo, intendendosi per tali le Società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione o dell'Ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione e le Società nelle quali l'Ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di Società quotata ed indipendentemente dall'affidamento di servizi;  
ribadendo che, ai sensi dell'art. 11 – *quater*, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, sono considerate anche le Società quotate e quelle da esse controllate intendendo anche le Società emittenti strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati quale è la Società Dolomiti Energia Holding S.p.a.;
- dato atto altresì che gli Enti e le Società di cui ai punti precedenti devono essere distinti nelle tipologie corrispondenti alle missioni di bilancio armonizzato così come elencate

nell'art. 11 - *ter*, comma 3 del D.Lgs. 118/2011;

rilevato che l'art. 11 - *ter*, comma 2 del D.Lgs n. 118/2011 ed il principio contabile allegato 4/4 dispongono che, in mancanza dei presupposti volti a qualificare l'Ente strumentale partecipato quale controllato dall'Ente pubblico, debbono essere inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti pubblici e privati e le Aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione;

ritenuto, in continuità con quanto deliberato per gli esercizi a partire dal 2017 ed in assenza di un criterio di tipo quantitativo necessario al fine di individuare con maggiore determinatezza gli "Enti strumentali partecipati", di includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica gli Enti per i quali ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- nei quali il Comune di Trento provveda alla nomina o designazione di propri rappresentanti negli Organi decisionali, pur non sussistendo il requisito del "controllo";
- verso i quali il Comune abbia acquisito la qualità di "socio fondatore";
- nei confronti dei quali il Comune di Trento versi somme a titolo di contributo;

rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 38, comma 12 *ter* della L.p. 18/2015, così come modificato dall'art. 1 della L.p. 29 dicembre 2017 n. 17, per i fini di cui al D.Lgs. 118/2011 le Aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 non sono Enti strumentali della Provincia e dei Comuni;

valutato, pertanto, di procedere alla ricognizione di Enti, Aziende e Società costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica, come definito dal D.Lgs. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato ed alla luce di quanto sopra esposto;

atteso che per quanto concerne il Comune di Trento non esistono Organismi strumentali e pertanto non viene redatto il rendiconto consolidato;

rilevato che gli Enti strumentali controllati, gli Enti strumentali partecipati, le Società controllate e le Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trento sono individuati nell'Allegato n. 1 alla presente;

rilevato peraltro che la Società FinDolomiti Energia S.r.l. è a capo del gruppo FinDolomiti energia comprendente oltre alla Società stessa il gruppo Dolomiti Energia che a sua volta è composto dalla Società Dolomiti Energia Holding S.p.a. e dalle sue controllate e collegate;

rilevato altresì che nell'Allegato n. 2 alla presente sono esplicitate le motivazioni in base alle quali determinate Società in cui il Comune di Trento partecipa non sono classificabili come Società partecipate ai fini del bilancio consolidato;

dato atto che, rispetto alla situazione riferita all'esercizio 2023, non si riscontrano variazioni nella definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica;

ribadito che, conformemente a quanto deliberato relativamente agli esercizi precedenti, Trentino Trasporti S.p.a., Società affidataria diretta di servizi pubblici locali, è considerata totalmente pubblica, in quanto la partecipazione di capitali privati è irrisoria nonché espressamente legittimata dalla normativa. Infatti, l'articolo 10, comma 9 *quinquies* della L.p. 17 giugno 2004 n. 6 così recita: "In deroga al comma 7, lettera d), nel trasporto pubblico locale è ammessa la partecipazione di capitali privati alla Società *in house*, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, quando la percentuale di capitale pubblico ammonta almeno al 99,99 per cento e la liquidazione della quota residuale in mano privata è troppo onerosa";

preso atto che diviene necessario procedere anche all'individuazione degli Enti e delle Società compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica che sono da includere nel perimetro di consolidamento;

considerato che il paragrafo 3.1 del citato principio contabile applicato del bilancio consolidato statuisce che gli Enti e le Società del Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di irrilevanza, ovvero quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;

rilevato che, a mente dello stesso paragrafo del principio contabile, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 3 per cento per ciascuno dei seguenti parametri:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici;

inoltre, la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia all'insieme degli Enti e delle Società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;

atteso inoltre che sono considerati comunque rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla capogruppo, le Società *in house* e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. Inoltre, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerati irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazioni inferiori all'1 per cento del capitale della Società partecipata;

dato atto che, attualmente, i valori del Comune di Trento da prendere a riferimento per la redazione del bilancio consolidato 2024 sono quelli riferiti all'esercizio 2023 desunti dal rendiconto 2023 approvato con deliberazione del Consiglio comunale 30 aprile 2024 n. 42 e di seguito riportati:

Parametri	Valori del Comune di Trento in Euro	Soglia di rilevanza 10% in Euro	Soglia di rilevanza 3% in Euro
	2023	2023	2023
TOTALE ATTIVO PATRIMONIALE	1.306.260.196	130.626.020	39.187.806
PATRIMONIO NETTO	911.161.863	91.116.186	27.334.856
RICAVI CARATTERISTICI <sup>1</sup>	212.072.794	21.207.279	6.362.184

rilevato altresì che gli Enti strumentali e le Società di cui all'Allegato n. 1, rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, presentano al 31.12.2023 i valori contabili esposti nell'allegato n. 3 alla presente;

dato atto pertanto che, tra gli Enti strumentali e le Società del Gruppo Amministrazione Pubblica, i soggetti che devono essere ricompresi nel perimetro di consolidamento relativo all'esercizio 2024, in quanto rilevanti, sono:

- Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi
- Azienda Forestale Trento – Sopramonte
- Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa
- Dolomiti Energia Holding S.p.a.
- Farmacie Comunali S.p.a.
- FinDolomiti Energia S.r.l.
- Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
- Trentino Digitale S.p.a.
- Trentino Mobilità S.p.a.
- Trentino Riscossioni S.p.a.
- Trentino Trasporti S.p.a.;

atteso che, ai sensi del principio contabile applicato 4/4, in presenza di gruppi di Società che redigono il bilancio consolidato e rientranti nell'area di consolidamento del Comune, oggetto del consolidamento è il bilancio consolidato del gruppo;

atteso altresì che il citato principio prevede al suo paragrafo 4.4 che i bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli Enti strumentali controllati e delle Società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle Società e agli Enti strumentali partecipati;

atteso peraltro che ai sensi della deliberazione della Corte dei conti sezione Autonomie 18/2019 il metodo di consolidamento proporzionale si applica anche agli Enti soggetti a controllo congiunto;

considerato inoltre che a norma del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4/4 l'Amministrazione Pubblica capogruppo impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del

<sup>1</sup> Ai sensi del principio contabile applicato 4/4, "La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'Ente o Società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente."

bilancio consolidato e che tali direttive riguardano:

- le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato nel rispetto dei termini enunciati dal principio stesso;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato secondo quanto dispone il principio stesso;
- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4), se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli Enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo è tenuta a predisporre e trasmettere ai propri Enti strumentali e Società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica;
- l'invito ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale dei componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In questo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;

rilevato che dei contenuti della presente deliberazione sono stati informati i Revisori dei Conti;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2021 n. 176 con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Trento ai sensi dell'art. 18, comma 3 *bis* 1 della Legge provinciale 10 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, nello specifico, l'Allegato 4/4 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta

comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

### d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione e che contiene l'elenco degli Enti, delle Aziende e delle Società che, in applicazione dei principi di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Trento riferito all'esercizio 2024;
2. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione e che contiene l'elenco delle Società in cui il Comune di Trento partecipa ma che non sono classificabili come Società partecipate ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;
3. di approvare, per quanto espresso in premessa, l'Allegato n. 3 nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione ed ai sensi del quale risultano inserite nel perimetro di consolidamento del Comune di Trento relativo all'esercizio 2024 l'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi, l'Azienda Forestale Trento – Sopramonte, la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, le Società Farmacie Comunali S.p.a., Trentino Mobilità S.p.a., Trentino Trasporti S.p.a., FinDolomiti Energia S.r.l., Dolomiti Energia Holding S.p.a., Trentino Riscossioni S.p.a., Trentino Digitale S.p.a. e il Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa;
4. di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio;
5. di trasmettere la presente deliberazione agli Enti strumentali e alle Società inclusi nel Gruppo Amministrazione Pubblica;
6. di comunicare all'Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi, all'Azienda Forestale Trento – Sopramonte, alla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, a Farmacie Comunali S.p.a., a Trentino Mobilità S.p.a., a Trentino Trasporti S.p.a., a FinDolomiti Energia S.r.l., a Dolomiti Energia Holding S.p.a., a Trentino Riscossioni S.p.a., a Trentino Digitale S.p.a. e al Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa che saranno compresi nel bilancio consolidato 2024 del Comune di Trento;
7. di incaricare gli uffici competenti ad impartire alle Aziende ed alle Società attualmente comprese nel perimetro di consolidamento le direttive e le linee guida necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2 e n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 - BIS DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/4 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" PER L'ESERCIZIO 2024.

---

---

#### Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

**Favorevoli:** n. 7 (Ianeselli, Baggia, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 09.12.2024

La Segretaria Generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 381 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 - BIS DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/4 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" PER L'ESERCIZIO 2024.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di  
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 5 dicembre 2024



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 381 / 2024**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 11 - BIS DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO. DEFINIZIONE DEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ALLEGATO 4/4 "PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO" PER L'ESERCIZIO 2024.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 05.12.2024